DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO B)

Art. 32

(L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialita' ricorre esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378

Parte	I — Attività edilizia
Titolo	IV — Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo	II — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-378-2001/art-32-l-determinazione-delle-variazioni-essenziali-legge-28-febbraio-1985-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it